



ALBERTO FRANCINI

L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI

(come causa oggettiva di esclusione del reato – art.53 c.p.)

ARGOMENTI DI DIRITTO PENALE

PREMESSA

Il capitolo delle **scriminanti**, come d'altronde molti altri argomenti del diritto penale, lascia ampio margine all'interpretazione intellettuale prestandosi, il reato e le sue vicende, a introspezioni non solo di carattere giuridico, ma anche filosofico, scientifico, culturale, sociale, morale e perfino, sotto certi aspetti, religioso.

Chi scrive non è né un filosofo, né un intellettuale, né un sociologo, ma è più semplicemente un funzionario di polizia impegnato ad applicare il diritto alla fattispecie concreta ovvero, ancor più precisamente, in ragione della propria attività lavorativa, a confrontarsi con le fattispecie concrete con l'obbligo di raggiungere risultati investigativi ed operativi tenendo, tuttavia, ben saldi i riferimenti giuridici.

Ogni operatore di polizia, a qualsiasi livello, sa che più o meno spesso gli si prospettano situazioni imprevedibili ovvero, sia pur prevedibili, intrise a volte di eccezionale tensione, di vero e proprio "pathos", nelle quali egli si trova da solo, a volte in frazioni di secondo, a dover scegliere il comportamento più idoneo, fra tanti possibili, per affrontare la situazione stessa.

In questi attimi, l'operatore di polizia può attingere risorse solo alla parte più profonda della sua persona; opera, in altri termini, direbbero i neurologi, con la parte più antica della sua corteccia cerebrale, quella parte che consente reazioni istintive e immediate, poco condizionabili da altre strutture cerebrali più nobili, depositarie invece della conoscenza, della cultura, della scienza, ecc..

E' noto infatti che le migliori doti di un operatore di polizia sono il *buon senso*, prima ancora della sua perfetta conoscenza di leggi e regolamenti; l'*equilibrio* prima ancora della sua cultura, la *capacità di tenere a freno le emozioni* istintive, prima ancora di tante altre doti pur necessarie.

Fatte queste premesse doverose per un funzionario di polizia, ma utili anche per quanti approcciano il tema da un punto esclusivamente teorico, si procede di seguito ad un'analisi strettamente giuridica dell'art. 53 del C.P., intitolato "**Uso legittimo delle armi**", partendo da una impostazione assolutamente garantista che certamente caratterizza l'attuale modo di sentire della dottrina e di massima parte della giurisprudenza, nonostante alcune ultime tentativi di novelle legislative ispirate dal comune sentire di

una parte non trascurabile dell' opinione pubblica, emotivamente coinvolta da un senso di insicurezza generalizzato.

INTRODUZIONE

E' bene precisare preliminarmente che quando si parla di uso legittimo delle armi si vuole intendere un uso generico di mezzi di coazione fisica che vanno dal semplice sfollagente alle armi automatiche.

Nel contesto giuridico dell'art.53 C.P., uso delle armi significa utilizzo di strumenti naturalmente destinati all' offesa alla persona, benché a scopo meramente intimidatorio. Un utilizzo, cioè, che confida nel timore che suscita o dovrebbe suscitare la semplice visione di un arma ovvero, in ipotesi più estreme, il funzionamento meccanico – balistico della stessa.

L'uso legittimo delle armi, quindi, è finalizzato esclusivamente ad una funzione di intimidazione, di deterrenza spontaneamente suscitata da uno strumento per sua natura specificamente offensivo.

Non è superfluo sottolineare, infatti, che anche l'utilizzo con tali modalità di un'arma costituisce di per sé stesso fonte ipotetica di responsabilità penale per minaccia aggravata o sparo in luogo pubblico, laddove, appunto, non si dovesse essere nelle fattispecie di cui all' art. 53., atteso che non è prevista un'immunità per questi reati da parte di alcuno.

Tanto premesso, per non incorrere in macroscopici errori di configurazione giuridica, bisogna innanzitutto evitare di pensare all' ipotesi di conflitto a fuoco in cui rimanga ferito o ucciso il malvivente, ipotesi che, come vedremo, è di delicato inquadramento e che esula, per molti aspetti, dalla scriminante in esame.

L'articolo 53 del C.P., dunque, prende in considerazione l'uso legittimo delle armi.

Si tratta di una scriminante, ovvero, in senso più tecnico, di una causa oggettiva di esclusione del reato.

Le cause oggettive di esclusione del reato (o scriminanti) sono 5 :

- 1)- il consenso dell'avente diritto (art.50) ;
- 2)- l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art.51) ;
- 3)- la legittima difesa (art.52) ;
- 4)- **l'uso legittimo delle armi (art.53) ;**
- 5)- lo stato di necessità (art.54)

Le scriminanti agiscono sull'elemento oggettivo del reato, cioè sul profilo materiale del fatto commesso, facendone venir meno l'antigiuridicità, cioè, nel contesto penalistico, l'aspetto criminoso. Esse non influiscono minimamente sull'elemento soggettivo, cioè sull'aspetto psicologico del reato che rimane, pertanto, perfettamente integro.

Conseguenza della scriminante, sul piano processuale, qualora il giudice ne sancisse la configurabilità, è una sentenza di assoluzione dell'autore del fatto con la formula "***Il fatto non costituisce reato***".

Tale formula sta a significare che un fatto c'è stato (*sussiste*), nelle sue componenti oggettive (condotta, evento, nesso di causalità) e soggettive (coscienza e volontà non solo della condotta, ma anche dell'evento) e quindi non può utilizzarsi una sentenza di assoluzione perché "*il fatto non sussiste*".

Inoltre, il fatto è sicuramente attribuibile al soggetto agente e, conseguentemente è da escludersi anche una sentenza di assoluzione per "*non aver commesso il fatto*".

Tuttavia, il giudice ha ritenuto che questo fatto commesso volontariamente è da ritenersi viziato in un aspetto essenziale dell'elemento oggettivo (mancanza di antigiuridicità), perdendo, di conseguenza, il suo carattere criminoso, il suo disvalore di offesa alla collettività e, pertanto, il fatto è divenuto non punibile sul piano penale. Cioè non può più, tecnicamente, considerarsi reato. Ergo: la sentenza di assoluzione **perché il fatto non costituisce reato**.

Ciò, peraltro, non può escludere aprioristicamente anche una residua responsabilità su altri piani (amministrativo, civile, disciplinare, ecc. e, su un piano extragiuridico, morale). Saranno eventualmente altri giudici, con altre leggi, altri principi giuridici estranei al diritto penale, ma validi su altri versanti del diritto (civile, amministrativo, disciplinare, ecc.) a valutare un'**eventuale** ulteriore e diversa responsabilità.

Naturalmente, valutare l'esistenza o meno di una scriminante è compito che il nostro ordinamento lascia esclusivamente all'interprete, cioè al giudice, a cui comunque e in ogni caso andrà sottoposta la fattispecie concreta dalla polizia giudiziaria con la consueta informativa di reato, con le modalità previste dal Codice di Procedura Penale.

CENNI STORICI

Per una migliore comprensione della sfera operativa di tale scriminante è opportuna qualche breve riflessione sul momento storico-politico in cui essa venne istituita, nonché sull'attualità della stessa oggi, alla luce soprattutto della intervenuta Costituzione repubblicana, oltre che del mutato ordinamento giuridico e del comune sentire della gente.

L'articolo 53 dell'attuale Codice Penale (codice Rocco – 1930) ha introdotto nel nostro ordinamento una scriminante completamente estranea alla tradizione giuridica italiana, nonché a quella di molte legislazioni straniere.

Essa non era prevista nel precedente codice penale del 1889 (codice Zanardelli), il quale riportava l'uso delle armi da parte dei pubblici ufficiali nell'ambito delle comuni scriminanti della legittima difesa, dell'adempimento del dovere, dello stato di necessità.

Infatti, tale scriminante non era in sintonia con l'ideologia giuridico-liberale che caratterizzò il nostro ordinamento giuridico nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del secolo scorso, che voleva lo Stato (e quindi i suoi rappresentanti) su un piano formalmente paritetico rispetto al cittadino, secondo la tipica impostazione liberale che *“tutti sono uguali di fronte alla legge”*.

Viceversa, il codice del 1930 introdusse alcune norme innovative, fra cui l'uso legittimo delle armi (art.53), tendenti a differenziare la posizione del pubblico ufficiale, cioè del rappresentante dello Stato, rispetto a quella del privato cittadino (es.: reati contro i p.u.). Ciò allo scopo di accrescere il prestigio dello Stato e del suo rappresentante (il p.u.), la predominanza di questi e il timore reverenziale a lui dovuto da parte del privato cittadino.

Tale mutamento di indirizzo politico-giuridico era, infatti, in sintonia con il regime autoritario, fortemente accentratore e statalista, vigente in quegli anni.

Oggi, però, alla luce della intervenuta Costituzione repubblicana, dell'attuale ordinamento giuridico e del mutato sentimento politico-sociale, l'articolo 53, pur essendo tuttora pienamente vigente, deve essere interpretato in senso assolutamente restrittivo secondo un indirizzo già da

tempo espresso anche dalla stessa Corte Costituzionale.

Nel seguente paragrafo si procederà ad un'analisi dell' attuale interpretazione che viene fatta dell' art.53 da parte della migliore dottrina e della giurisprudenza assolutamente prevalente, peraltro evidenziandosi, in maniera esemplificativa, come la norma vigente spesso si differenzi dall'atto fonte e dalla disposizione da cui origina, evolvendosi alla luce di tutte le altre norme dell' ordinamento giuridico e in particolare, per quanto qui rileva, della Costituzione repubblicana.

L'ARTICOLO 53 CODICE PENALE

“Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti (51 e 52), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e, comunque, di impedire la commissione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. (così modificato dalla legge 22 maggio 1975, n°152).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica”.

(contrabbando, evasione da strutture penitenziarie, vigilanza alle frontiere, vigilanza alle strutture militari, ecc.)

LIMITI SOGGETTIVI: Quando parla di pubblici ufficiali, la dottrina più autorevole e la giurisprudenza costante, ma soprattutto una delle prime sentenze della Corte Costituzionale degli anni 50 anche quella costituzionale, riferisce l'articolo 53, attualmente, solo a quei pubblici ufficiali che istituzionalmente e per legge hanno in dotazione armi o altri mezzi di coazione fisica, cioè, essenzialmente, per quello che qui interessa, agli appartenenti alle forze dell'ordine e alle polizie locali (ma anche alle FF.AA., agli appartenenti ai servizi di intelligence, ecc.).

Il pubblico ufficiale deve usare, ovvero può ordinare di usare le armi al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio e non solo per il fatto di essere nell'esercizio delle proprie funzioni. In altri termini deve esserci la reale necessità di eliminare un ostacolo che si frappone tra lui e il dovere specifico che in un determinato momento è tenuto per legge ad adempiere obbligatoriamente. Quindi, lo stesso deve trovarsi nello svolgimento di un'attività doverosa e non meramente facoltizzata.

LIMITI OGGETTIVI: Innanzitutto è necessario che vi sia anche una violenza o una resistenza attiva che ostacolino un'attività non discrezionale

del pubblico ufficiale.

Un semplice dissenso o una disobbedienza passiva - solitamente - non giustificano l'uso delle armi che, viceversa, assurge automaticamente a rango di scriminante (*nei limiti di cui appresso*) nei casi previsti da singole disposizioni di legge (in materia di contrabbando, passaggio abusivo di frontiera, custodia di detenuti, introduzione fraudolenta in strutture militari), ovvero nei casi previsti dall' art. 14 L.22/5/1975 n° 152 legge peraltro emanata in periodo di *legislazione d' emergenza* e per questo applicabile oggigiorno con la massima cautela (impedimento dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona).

Un altro limite oggettivo è dato dall'assoluta necessità di fare uso delle armi. Se l'ostacolo è superabile facendo ricorso ad altri mezzi o misure, questi debbono essere senz'altro preferiti. In definitiva, il ricorso alle armi deve costituire " l'extrema ratio".

Infatti, come per la legittima difesa, anche per la scriminante in esame deve ritenersi sottinteso il limite della **inevitabilità** altrimenti del fatto ostativo, cioè che esso non può essere vinto con mezzi coercitivi meno offensivi o altre misure.

Altri limiti fondamentali sono costituiti dall'*adeguatezza* dei mezzi usati e dalla *proporzione nel loro utilizzo*.

L'**adeguatezza** dell'arma alla circostanza è di assoluta importanza specie oggigiorno, potendo ormai disporre, le Forze dell'Ordine, dei più vari strumenti di coazione fisica che vanno dallo sfollagente, ai lacrimogeni, agli idranti, al capsicum, ai taser, agli esplosivi a bagliore di luce o ad emissioni sonore, per arrivare, infine, alle armi automatiche di varia natura ed efficacia.

Infine, assolutamente fondamentale è il limite costituito dalla **proporzione** fra il bene leso dal pubblico ufficiale (*pericolo o danno alla pubblica incolumità*) e quello che il pubblico ufficiale tende a soddisfare (*dovere del proprio ufficio*). Tale bilanciamento di interessi deve essere fatto caso per caso, con riferimento anche le circostanze di tempo e di luogo e di situazioni soggettive della controparte.

La proporzione sussiste quando l'uso delle armi non lede un interesse avente, per l'ordinamento giuridico, maggiore valore di quello soddisfatto con l'adempimento del dovere.

In altri termini, l'adempimento del dovere non è di per sé un valore assoluto, bensì acquista una valenza più o meno rilevante in relazione al risultato che il pubblico ufficiale deve raggiungere.

Tale bilanciamento non ha luogo (in quanto la valutazione è stata fatta direttamente ab origine dal legislatore) nei casi previsti dalla novella 152/1975 (strage, naufragio, ecc.). In questi casi, a ben vedere, con esclusione della previsione, non facile da inquadrare, del sequestro di persona, si tratta di situazioni nelle quali viene palesemente messa in pericolo la vita di esseri umani per cui l'ordinamento giuridico sopporta tranquillamente e senza necessità di superflui, ulteriori bilanciamenti un comportamento del p.u., **potenzialmente** rischioso per la pubblica altrui incolumità, ma finalizzato all'eliminazione di un pericolo gravissimo o addirittura mortale assolutamente incombente.

Anzi (e da ciò l'equivocità della predetta novella legislativa emergenziale) tali situazioni soddisfano, in astratto, almeno uno dei tre presupposti fondamentali su cui si basa la configurazione di un'altra scriminante, la legittima difesa, per ciò che attiene, cioè, alla parità dei beni in gioco fra offesa e reazione.

Ritornando, invece, all'ambito più ristretto dell'uso legittimo delle armi, non è superfluo sottolineare come, nel nostro attuale ordinamento giuridico e nella nostra cultura ideologica e popolare, il bene della vita è al disopra di qualunque altro interesse, per cui, estremizzando i concetti, **tale scriminante** giammai opererà a vantaggio del pubblico ufficiale che, ad esempio, uccida volontariamente il più feroce dei criminali che, magari pochi istanti prima, si sia reso responsabile dei più atroci delitti, neppure se manchino altri mezzi per assicurarlo alla giustizia.

In altri termini, nell'esame comparativo tra il bene "*assicurazione alla giustizia del criminale*" ed il bene "*vita del criminale stesso*", il nostro ordinamento sceglie decisamente quest'ultimo come bene di interesse prevalente.

Nel caso, invece, il criminale venga ucciso nel corso di un **conflitto a fuoco** tra lo stesso e il pubblico ufficiale, validamente quest'ultimo potrà essere scriminato, ma, *attenzione*, non in forza dell'uso legittimo delle armi (art.52), bensì, *se ne ricorrono i presupposti*, in virtù della più ampia fattispecie della **legittima difesa** (art.52) di cui è destinatario ogni essere umano.

In definitiva, da questa analisi emerge chiaramente come, secondo il nostro diritto prevalente, l'**uso legittimo delle armi** da parte dei soggetti abilitati debba intendersi sempre e solamente **a scopo intimidatorio**, cioè per fini di *prevenzione* o come *deterrente*, ma non possa essere mai invocato per scriminare comportamenti offensivi, colposi o dolosi che siano, nei confronti dell'incolumità fisica o addirittura della vita di chi ha violato una qualsiasi norma penale.

Laddove l'uso delle armi dovesse comportare come conseguenza diretta il ferimento ovvero addirittura la morte della controparte che si oppone all'azione del pubblico ufficiale, siano essi addebitabili a titolo di dolo o di colpa, nessun aiuto a quest'ultimo può venire dall'**art. 53 C.P.** e sarebbe addirittura controproducente per lo stesso p.u. ostinarsi ad invocare tale scriminante.

In questi casi, come verificheremo esemplificativamente nel capitolo conclusivo, il pubblico ufficiale potrà essere scriminato solo nel caso in cui il giudice dovesse ravvisare tutti i presupposti della **Legittima Difesa (art. 52 C.P.)**

CONCLUSIONE

A questo punto, specie l'operatore di polizia, si chiederà come comportarsi nel caso, frequente nella realtà operativa, del malvivente in fuga a piedi o con altro mezzo di locomozione, inseguito dall'agente di polizia.

Premesso che l'unica interpretazione produttiva di effetti giuridici è quella del giudice naturale, cioè dell'organo giudicante che sarà investito della questione a posteriori e premesso, altresì, che ogni valutazione su fattispecie concrete ha valore puramente accademico in quanto variano imponderabilmente le effettive circostanze di fatto e di diritto, in linea di massima approssimazione e solo al fine di fornire un canone scolastico di valutazione atto a rappresentare l'essenza del problema e non certamente tale da essere pedissequamente riportato nella pratica, si possono avanzare le seguenti considerazioni.

Qualora il malvivente risulti palesemente disarmato, avuto riguardo anche alla gravità e alla peculiarità dell'illecito commesso (non è la stessa cosa rubare una mela ovvero un Rolex, come diversamente è valutabile il furto dalla rapina o addirittura da una strage) e alle circostanze ambientali (non è la stessa cosa maneggiare armi in aperta campagna ovvero in una stretta via densamente popolata), l'uso delle armi (*a scopo intimidatorio*) può legittimamente essere scriminato solo se venga effettuato allo specifico scopo di indurre il *fuorilegge* a desistere dalla fuga.

Pertanto, sarà giustificato mostrare l'arma o minacciare con la stessa e in caso di necessità saranno giustificati gli spari in aria a scopo intimidatorio, ovvero, nei casi estremamente gravi, avuto sempre riguardo al bilanciamento degli interessi di cui sopra, anche gli spari alle gomme dell'auto o al motore del motoscafo, o finanche, in casi estremi (e confidando in una benevola valutazione dell'A.G. precedente, riferita anche al contesto ambientale di tipo criminale in cui si opera), un leggerissimo ferimento del *malvivente*, non prima di aver esperito ogni altro tentativo di fermare la fuga in modo meno invasivo.

Da tenere presente, però, in questi casi, che l'eventuale accidentale uccisione o ferimento grave del predetto potrebbe determinare una *colpa* più o meno grave del pubblico ufficiale, con le conseguenze facilmente immaginabili e sempre che, naturalmente, nel suo comportamento, il giudice non individui, viceversa, il *dolo* nelle sue varie intensità, sia pure a titolo di mero *dolo eventuale* (cosa che non mancherebbe di comportare

gravi conseguenze anche sotto il profilo delle misure cautelari).

Il discorso cambia completamente nel caso in cui i **banditi**, prima, durante o dopo aver commesso o tentato il reato, facciano uso, o minaccino di fare uso, loro stessi e per primi, delle armi, rivolgendole contro gli agenti della forza pubblica o contro terzi.

In tale ipotesi, il ricorso alle armi, avuto comunque riguardo agli elementi della legittima difesa (*equiparazione dei beni e degli interessi in gioco, inevitabilità della reazione, proporzione tra azione e reazione*), sarà pienamente scriminato, **sul piano penale**, anche se tale condotta dovesse causare il ferimento o la morte del bandito.

In questo caso, però, non opera la scriminante di cui all'articolo 53 (uso legittimo delle armi), bensì quella di cui all'articolo 52 (*legittima difesa*).

ALBERTO FRANCINI
QUESTORE TRENTO

